

REGOLAMENTO (CE) N. 42/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

appartenenti alle specie *Vitis Vinifera*). Tuttavia, per motivi tecnici tali informazioni non sono necessarie e occorre quindi eliminare tale obbligo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, l'articolo 84 e l'articolo 107,

considerando quanto segue:

- (1) Per un uso ottimale dei fondi potenzialmente disponibili per aumentare la competitività del settore vitivinicolo, è opportuno dare agli Stati membri, nella misura del possibile, la facoltà di avvalersi delle possibilità offerte sia dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in particolare nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di riconversione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli investimenti di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento, sia dalle risorse dello sviluppo rurale. Per evitare nel modo più assoluto, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, il doppio finanziamento della stessa misura da parte di queste due fonti di finanziamento, occorre separare nettamente le operazioni in funzione dei programmi.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 479/2008, non può essere versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto. È opportuno chiarire che gli Stati membri possono garantire il rispetto di questo limite attraverso controlli a livello dei singoli produttori oppure a livello nazionale.
- (3) L'articolo 41, lettera c), punto vi), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione⁽²⁾ impone ai produttori di inserire nel bollettino di analisi le informazioni relative alla presenza di varietà di uve da vino ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti o altre varietà non

- (4) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008, la tabella 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione⁽³⁾ continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008. Il riferimento esatto è tuttavia alla tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000.
- (5) L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 16, terzo comma, e l'articolo 20, secondo comma, del regolamento (CE) n. 555/2008 impongono agli Stati membri che erogano aiuti nazionali di notificarli compilando la parte pertinente del modulo figurante nell'allegato VII del medesimo regolamento. Occorre pertanto modificare l'allegato VII per inserirvi tale informazione.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Ai fini del titolo II, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e realizzata da uno o più beneficiari.»

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.